

Comune di Santorso

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - POLIZIA MORTUARIA NEL COMUNE - COMPETENZE

Nel Comune i servizi di Polizia Mortuaria sono disciplinati dalle norme di cui il D.P.R. 21/10/1975, n° 803, dagli art. 337 e 343 del T.U. delle leggi Sanitarie approvate con R.D. 27/07/1934 n° 1265, nonché dalle disposizioni del presente Regolamento.

In caso di disastri tellurici o di altra natura, si applicano le norme di cui al R.D. 09/12/1926 n° 2389, convertito nella Legge 15/03/1928, n° 883 e nel relativo Regolamento approvato con D.M. 15/12/1927.

La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone. Dette funzioni sono svolte dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo, con la collaborazione dell'Ufficio di Stato Civile, del Responsabile del Settore Igiene Pubblica, dell'Ufficio Tecnico, dell'Ufficio di Polizia Municipale e dell'Ufficio servizi cimiteriali.

L'Ufficio di Stato Civile, riceve le denunce di morte, redige gli atti di morte ed i relativi permessi di seppellimento, provvede alle eventuali segnalazioni all'Autorità giudiziaria nei casi sospetti di reato.

Il Responsabile del Settore Igiene Pubblica o Suo Delegato, svolge il servizio di medicina necroscopica, dà parere al Sindaco su tutte le funzioni di Polizia mortuaria, autorizza il trasporto e la sepoltura dei prodotti abortivi e dei feti non dichiarati come nati- morti.

L'Ufficio Tecnico redige le piante dei Cimiteri e i progetti dei lavori relativi ad essi, esamina i progetti dei lavori da eseguire dai privati nell'interno dei Cimiteri, provvede al collaudo di tutte le opere murarie eseguite nel Cimitero.

L'Ufficio servizi cimiteriali provvede alla compilazione di tutte le pratiche amministrative relative ai servizi funerari e cimiteriali.

Art. 2 - RESPONSABILITA'

Il Comune, mentre ha cura perché all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone, furti o danni alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi ecc.

Art. 3 - SERVIZI GRATUITI O A PAGAMENTO

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, visita necroscopica, servizi di osservazione, fossa decennale e trasporto con carro funebre nell'ambito del territorio Comunale.

I servizi maggiori o comunque diversi da quelli predetti sono sottoposti al versamento del canone stabilito nell'apposita tariffa.

Art. 4 - FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI

Nel disporre della Salma e dei funerali ha prevalenza la volontà dello stesso defunto, in qualunque modo espressa.

In difetto o in caso di perplessità sui desideri del defunto, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

Tale ordine vale anche per il collocamento di epigrafi, esumazioni, trasferimenti.

Il coniuge, passato a seconde nozze, decade dalla priorità nel disporre di eventuali provvedimenti in ordine alla Salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

Art. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso il Cimitero sono tenuti, per esigenze del servizio ed a disposizione di chiunque ne abbia interesse, gli atti di cui all'art. 50 del D.P.R. 21/10/1975, n° 803.

Sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico:

- a) copia del presente Regolamento;
- b) elenco dei campi in scadenza nell'anno;
- c) copia della mappa del Cimitero;
- d) elenco delle tombe in stato di abbandono per la quale è in corso la procedura di decadenza;
- e) registri contenenti, a norma di legge e dei Regolamenti vigenti, l'indicazione delle persone sepolte nello stesso.

ART. 6 - DICHIARAZIONE DI MORTE

La dichiarazione di morte è fatta entro ventiquattro ore dal decesso all'Ufficiale

dello Stato Civile del luogo dove si è verificato il decesso, da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

Se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto la dichiarazione può essere fatta anche da due persone che ne siano informate.

In caso di morte in Ospedale, Istituto o stabilimento qualsiasi, il Direttore o chi ne è delegato dell'Amministrazione, deve trasmettere avviso della morte, su apposito modulo, contenente le indicazioni di cui all'art. 140 dell'Ordinamento dello Stato Civile, nel termine fissato nel comma precedente, all'Ufficiale dello Stato Civile.

Tale dovere si estende pure ai casi nati- morti.

Art. 7 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi, contenute nel Titolo VII del R.D. 9/7/1939, n° 1230 sull'Ordinamento dello Stato Civile, i medici, a norma dell'art. 103 sub a) del T.U. delle leggi Sanitarie, debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964 n° 185.

Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il medico dell'U.S.L. dispone circa il trattamento, il trasporto e la destinazione del cadavere stesso.

Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo. L'obbligo della denuncia della causa di morte compete anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o riscontri diagnostici, osservando quanto previsto negli art. 38 e 44 del D.P.R. 21/10/1975, n° 803.

La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro ventiquattro ore dal decesso, su apposita scheda di morte rilasciata dall'Ufficio dello Stato Civile, disposta dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica. Detta scheda ha finalità esclusivamente sanitario – statistiche. La causa di morte deve essere altresì indicata nella constatazione di morte compilata dal medico che ha constatato il decesso e che deve essere allegata al fascicolo degli atti di morte del registro di Stato Civile.

A cura del Settore Igiene Pubblica dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

Art. 8 - PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

Non si dà sepoltura se non precede il permesso di seppellimento dell'Ufficiale dello Stato Civile , da rilasciare in carta semplice e senza spese.

L'ufficiale dello Stato Civile non può accordarlo se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi previsti dal successivo art. 13 e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo , il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta.

Tale constatazione di morte si allega al registro degli atti di morte.

Art. 9 - ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del R. D. 9/7/1939 n° 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate dai Medici di Medicina Pubblica.

I medici necroscopici dipendono, per tale attività , dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica e a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, sia in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale , sia ai fini della adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità e all'igiene.

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dall'art. 141 dell'Ordinamento dello Stato Civile.

La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dall'art. 13 del Regolamento.

Art. 10 - MORTE VIOLENTA

Il sanitario che, nelle predette visite, come anche in esito al riscontro diagnostico (autopsia), rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve farne immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del Codice Penale.

Parimenti l'Ufficiale di Stato Civile che nell'accertare la morte di una persona ai sensi dell'art. 141 dell'Ordinamento dello Stato Civile, rilevi qualche indizio di morte dipendente da reato, deve farne immediato rapporto al Pretore, dando, intanto, se occorre , le disposizioni necessarie affinché il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova .

Quando risultano segni o indizi di morte violenta o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze , non si può seppellire il cadavere se non dopo che il magistrato o l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria , assistito da un medico, abbia redatto il processo verbale sullo stato del cadavere , sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome ed il cognome , l'età , il luogo di nascita , la professione e la residenza del defunto.

Il Magistrato o l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria deve prontamente trasmettere all'Ufficiale di Stato Civile del luogo ove è morta la persona , le notizie enunciate nel suo processo verbale , in conformità delle quali viene formato l'atto di morte.

Art. 11 - RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE , RESTI ED OSSA UMANE

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane , chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco , il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Il Sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

Art. 12 - CASI DI MORTE PER MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE

In tutti i casi di morte per malattie infettive o diffuse il medico deve darne subito avviso al Settore Igiene Pubblica dell'U.S.L. per i necessari provvedimenti di disinfezione e deve pure corrispondere a tutte le norme emanate dall'Istituto Centrale di Statistica.

TITOLO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI - AUTORIZZAZIONI AL SEPPELLIMENTO

Art. 13 - TERMINI

Fino a 24 ore dal momento della morte , nessun cadavere può essere chiuso in feretro e sottoposto ad autopsia , a trattamenti conservativi , a congelazione, a conservazione in celle frigorifere , né essere inumato, tumulato o cremato .

Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento, nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi o strumenti , nei casi di malattia infettiva o diffusiva o di iniziata putrefazione ed infine quando ricorrano speciali ragioni , su proposta al Sindaco da parte del responsabile Settore Igiene Pubblica o suo delegato.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a quarantotto ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti nel comma precedente. La sepoltura dovrà avvenire entro settantadue ore dal decesso .

Il Sindaco potrà concedere deroga a tale termine solo nel caso che la salma , in feretro chiuso e sottoposta a trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 37 , sia conservata nella camera mortuaria o presso un Istituto attrezzato ed autorizzato.

Art. 14 - PROVVIDENZE NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere messo in condizioni tali che non siano impediti eventuali manifestazioni di vita .

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva o diffusiva, prevista dall'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità di cui all'art. 16 del D.P.R. 21/10/1975, n° 803, il Responsabile del Settore Igiene Pubblica o suo delegato prescrive le speciali misure cautelative.

Art. 15 - LOCALI DI OSSERVAZIONE

Nell'ambito del cimitero è allestito un apposito locale, distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto le salme delle persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia comunque pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui si debba fare esposizione per il riconoscimento...

Il trasporto deve essere fatto come previsto dall'art. 32.

Le salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi saranno ammesse secondo le prescrizioni date caso per caso dalla Commissione per la protezione della popolazione dalle radiazioni ionizzanti dell'U.S.L., in relazione all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n° 185 e dall'art. 12 del D.P.R. 21/10/1975, N° 803.

Art. 16 - AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero (permesso di seppellimento), è rilasciata, a norma dell'art. 141 del R.D. 9/7/1939 N° 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.

La medesima autorizzazione, previo nulla – osta dell'Autorità Giudiziaria, è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane contemplate dall'art. 11.

Per i nati-morti ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9/7/1939 n° 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite nei commi precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e dai feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati- morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica o suo delegato.

A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di età presunta inferiore alle venti settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro ventiquattro ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Responsabile del Settore Igiene Pubblica, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed

il peso del feto.

Art. 17 - RISCONTRO DIAGNOSTICO

Il riscontro diagnostico è effettuato nei casi e secondo le prescrizioni degli art. 36, 37 e 38 del D.P.R. 21/10/1975 n° 803 .

I risultati devono essere comunicati al sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte da parte del Responsabile del Settore Igiene Pubblica .

Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva o diffusiva , la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza ; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sanitario settore deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

Art. 18 - RILASCIO DI CADAVERI E OSSA A SCOPO DI STUDIO

In nessun caso è permesso asportare dal Cimitero cadaveri, ossa od altri resti umani , salvo quanto previsto dal Titolo VI del D.P.R. 21/10/1975 n° 803.

E' vietato il commercio di ossa umane.

Art. 19 - PRELIEVI PER TRATTAMENTI TERAPEUTICI

Il prelievo di parti di cadaveri a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla legge 3 / 4- 1957 n° 235 e successive modifiche di cui alla legge 2 /12 - 1975 n° 644 e relativo Regolamento , approvato con D.P.R. 16/6/1977, n° 409.

L'accertamento della realtà della morte durante il periodo di osservazione e' effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale stabilita con l'ordinanza del Ministero della Sanità.

Art. 20 - AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

Per le autopsie sono da osservare le norme di cui all'art. 44 del D.P.R. 21/10/1975 n° 803.

I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti dopo il periodo di osservazione e sotto controllo del Responsabile del Settore Igiene Pubblica o suo delegato

Il medico incaricato dell'operazione deve indicare, in apposita dichiarazione , il procedimento che intende

eseguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata l'imbalsamazione .

Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 21/10/1975 n° 803.

TITOLO III - FERETRI

Art. 21 - DISPOSIZIONI

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 23.

In ciascun feretro non si può chiudere che una sola salma , fatta eccezione per madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata di esso, i quali possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in un lenzuolo.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva o diffusiva , compresa nell'elenco del Ministero della Sanità , il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di una soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività , valgono le disposizioni di cui agli art. 14 e 33 del presente Regolamento.

Art. 22 - CHIUSURA DEL FERETRO

La chiusura del feretro è fatta a cura dell'Impresa di pompe funebri , alla presenza del Sindaco e del Responsabile del Settore Igiene Pubblica o di loro delegati.

In ogni caso è eseguita dopo l'autorizzazione di cui al precedente art. 16 e dopo essersi accertati che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

Art. 23 - CARATTERISTICHE DEI FERETRI

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura e cioè:

- a) per inumazione in terreno comune decennale : il feretro deve essere di legno dolce ; le tavole piellate nelle 2 facciate e dello spessore non inferiore a cm 2; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 21/10/1975 n° 803;
- b) per inumazione in fossa ventennale : il feretro deve avere le caratteristiche di cui al precedente punto a); le tavole però possono raggiungere lo spessore di cm 3 ;
- c) per tumulazione in loculo , in tombe di famiglia o in cripta il feretro deve essere composto di duplice cassa, l'una di legno , preferibilmente esterna , l'altra di metallo , corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 28 del D.P.R. 21/10/1975 n° 803;
- d) per trasferimento dal Comune all'estero o dall'estero è prescritta la duplice cassa , come alla lettera c) ; inoltre la cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro , larghe non meno di 2 cm, distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante viti, disposte di 20 cm in 20 cm ; saranno comunque rispettate le disposizioni del R.D. 1/7/37 n° 1379 e del R.D. 16/6/38 n° 1055;
- e) per trasporti da Comune a Comune con percorrenza inferiore a 25 km .

E' sufficiente il feretro di legno , purchè il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e sia effettuato con idonea vettura, munita di cassone metallico e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.

Se la salma, già sepolta , viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica. Stesse disposizioni si applicano in caso di trasporto di

Salme a seguito di estumulazione .

Se la salma proviene da altro Comune è da accettare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura a terra va praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione del cadavere; quando possibile saranno seguite le disposizioni della circolare de Ministero della Sanità n° 73 del 24/11/82 . E' vietato in ogni caso l'impiego di materiale non biodegradabile .

Tutti i feretri devono portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice. Per il trasporto di ossa umane e resti mortali assimilabili si seguiranno le disposizioni dell'art. 35 D.P.R. 803/75.

Art. 24 - FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

Il feretro viene fornito gratuitamente dal Comune per i defunti i cui familiari non risultino comunque in grado di sostenere le spese del funerale, a meno che parenti od altre persone non si facciano carico della spesa.

Art. 25 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico recante impressi , in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta, nonchè la

data di morte.

Per le salme di persone sconosciute, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 26 - SERVIZIO DI CARRI FUNEBRI

Il Comune provvede ai trasporti funebri mediante appalto del servizio, con diritto di privata, salvo per i trasporti con destinazione o provenienza da altro Comune.

I trasporti si effettuano con autofurgone funebre, le cui caratteristiche sono determinate dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica ai sensi del D.P.R. 21/10/75, N° 803.

Per ogni trasporto deve essere fatta richiesta all'Ufficio Servizi cimiteriali; tale richiesta deve essere fatta entro il giorno precedente il trasporto medesimo.

La divisa del personale addetto al trasporto e ai servizi cimiteriali è determinata nelle sue caratteristiche dal Sindaco.

Il Responsabile del Settore Igiene Pubblica o suo delegato vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.

Il sanitario inoltre deve, almeno una volta all'anno, controllare lo stato di manutenzione dell'autofurgone funebre.

Ogni autofurgone deve essere munito ed accompagnato da apposito registro recante la dichiarazione di idoneità, per essere esibito, a richiesta, agli Organi addetti alla vigilanza.

Art. 27 - MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

Il trasporto, a seconda della richiesta e fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. Legge P.S., si effettua con il prelievo della Salma dall'abitazione o dall'istituto ospedaliero, convivenza ecc... e seguirà sempre la via più breve dal luogo di partenza alla Chiesa destinata per le esequie e da questa al cimitero.

Il corteo che segue il feretro viene formato con automezzi; è facoltà del Sindaco autorizzare le persone che dispongono dei funerali ad effettuare il corteo a piedi fino alla Chiesa prescelta per le esequie.

In casi eccezionali il Sindaco può autorizzare, per iscritto, itinerari e soste diverse.

Art. 28 - SOSTE ALLE CHIESE PER CERIMONIE

Le esequie si svolgono nelle Chiese parrocchiali del Comune . A richiesta , il Sindaco potrà autorizzare lo svolgimento delle esequie in luoghi diversi da quelli indicati nel precedente comma.

Art. 29 - TRASPORTI PARTICOLARI

Ove il trasporto del feretro fosse effettuato a spalle, il carro funebre dovrà egualmente essere richiesto e seguire il corteo.

Non è fatto obbligo di servirsi del carro funebre per il trasporto delle salme dei bambini nati – morti, di resti mortali , ossa e parti di cadavere.

Art. 30 - ORARI DEI TRASPORTI

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse stabilite dal Sindaco con apposita ordinanza.

Entro tali limiti è fissato l'orario dei singoli trasporti , secondo le richieste dei familiari e le esigenze del servizio.

Privati ed imprese sono in condizioni di parità in dette prenotazioni.

Di norma i trasporti non vengono effettuati nelle domeniche e negli altri giorni festivi. Il Sindaco potrà disporre diversamente, per comprovati motivi (2 festività consecutive, ecc...)

Per esigenze eccezionali di pubblica igiene, il medico dell'U.S.L. ha facoltà di prescrivere il trasporto in ore notturne, osservate le disposizioni di legge vigenti in materia.

L'assuntore del servizio dovrà far trovare il carro designato sul luogo da cui muoverà il funerale almeno 10 minuti prima dell'ora fissata per la partenza.

Qualsiasi irregolarità e inconveniente nel servizio dovranno immediatamente essere riferiti all'Ufficio Servizi cimiteriali.

Art. 31 - RITI RELIGIOSI

I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione a richiesta, possono intervenire all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni circa lo

svolgimento del funerale.

La salma può sostare nel luogo di culto solo per il tempo necessario alla cerimonia religiosa delle esequie. Se per le operazioni di carico e scarico della salma, in qualsiasi luogo del territorio comunale, viene richiesto l'intervento del personale comunale, dovrà essere corrisposta la relativa tariffa.

Art. 32 - TRASPORTI NON IN SEDE DI FUNERALE

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone chiuso, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso un ospedale, istituto, albergo, ecc... , il Sindaco, a richiesta dei familiari , può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma verrà trasferita , in forma privata, poco prima dell'ora fissata per i funerali.

Nelle stesse circostanze il Sindaco, sentito il medico dell'U.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata e, qualora venga richiesto l'intervento del personale comunale, dovrà essere corrisposto il canone previsto nella tabella.

In egual modo sono effettuati i trasferimenti di salma per autopsia, per consegna agli istituti di studio , ecc...

I trasporti al Cimitero di feti o di resti anatomici possono essere effettuati con vettura privata chiusa.

Art. 33 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE

La salma di persona deceduta per malattia infettiva – diffusiva, oltre le particolari disposizioni di cui agli art. precedenti, può, nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica, essere trasportata nel Cimitero con divieto delle rituali onoranze e con opportune prescrizioni limitatrici a giudizio del Sindaco, di concerto con il Responsabile del Settore Igiene Pubblica o suo delegato.

Per le salme che, dalla denuncia della causa di morte, risultano portatrici di radioattività, il medico dell'U.S.L. disporrà di volta in volta le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trasferimenti ed alla destinazione.

Art. 34 - TRASPORTO DI SALME DA E PER ALTRI COMUNI

Per il trasporto di una salma ad un altro Comune, si può usare di norma il carro funebre del servizio fino al confine del Comune; qualora si provvedesse altrimenti, dovrà essere fatto preventivo avviso all'Ufficio

Cimiteriale .

Dopo che è pervenuto il certificato necroscopico, chi ha interesse al trasporto della salma in altro Comune, deve inoltrare al Sindaco ov'è avvenuto il decesso, apposita domanda allegandovi:

- certificato anagrafico in carta libera, rilasciato del Comune di residenza, od altro documento idoneo ad accertare le generalità del defunto;
- Certificato di morte, in bollo, e permesso di seppellimento rilasciato dall'ufficiale di Stato Civile;
- Certificato medico o copia del certificato necroscopico in bollo dal quale risulti che la persona non è deceduta per malattia infettiva o diffusiva;
- Ricevuta del versamento dei diritti di cui all'allegata tabella.

Il Sindaco, constatata la regolarità della richiesta e dopo essere venuto in possesso del nulla – osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente stabiliti dalla legge, emetterà il decreto per il trasporto della salma, determinando l'orario per la chiusura del feretro e dando avviso al Sindaco di destinazione della salma.

Inoltre, da chi ha interesse al trasporto, deve essere richiesto l'intervento dei competenti funzionari, i quali, procederanno alla ricognizione della salma, assisteranno alla chiusura del feretro con ogni cautela di carattere sanitario e il tutto faranno constare in apposito verbale in duplice originale, firmato dai predetti funzionari, dal consegnatario della salma e da due testi.

Il verbale porterà lo stesso timbro di ceralacca che sarà impresso sulla chiusura del feretro e una copia sarà affidata a chi provvede al trasporto, con allegato:

- Permesso di seppellimento;
- Decreto del Sindaco.

L'altra copia verrà conservata nell'archivio municipale .

Tanto per le operazioni di consegna quanto per quelle di ricezione di salme dovranno essere corrisposti i compensi come da tariffa allegata.

Le salme provenienti da altro Comune , salva diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al Cimitero ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro in rapporto alla sepoltura cui è destinato, da parte del Responsabile del Settore Igiene Pubblica o un suo delegato, mediante stesura di un processo verbale da conservarsi nell'archivio Comunale.

Per le salme provenienti da altri Comuni, semprechè non siano direttamente trasportate senza accompagnamento alla cella mortuaria del Cimitero, può essere utilizzato , dal confine del Comune e per tutto l'accompagnamento, il carro funebre del servizio comunale. Qualora si provvedesse altrimenti, dovrà essere fatto preventivo avviso all'Ufficio cimiteriale.

Le eventuali soste presso l'abitazione o la chiesa per la cerimonia dovranno essere preventivamente autorizzate dal Sindaco.

Art. 35 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

Per il trasporto di salma all'estero o dall'estero si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 23, 25,26, 27 e 28 del D.P.R. 21/10/1975 N° 803.

Art. 36 - NORME GENERALI PER I TRASPORTI

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Art. 37 - TRATTAMENTO ANTIPUTREFATTIVO

Per i trasporti di cui ai precedenti art. 34 e 35, nei mesi di aprile, maggio,giugno, luglio, agosto e settembre le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500c.c. di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso.

Detto trattamento è eseguito dal Responsabile del Settore di Igiene Pubblica o da altro personale tecnico da lui delegato, trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 13.

Le prescrizioni del presente art. non si applicano ai cadaveri sottoposti al trattamento di imbalsamazione.

Art. 38 - TRASPORTO DI RESTI E DI CENERI

Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri , deve essere autorizzato dal Sindaco o dalle autorità di cui artt. 25, 26 e 27 del D.P.R. 21/10/1975 N° 803 se il trasporto è per o dall'estero.

Tale trasporto non è soggetto ne' alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salma, ne' all'impiego di doppio feretro o di vettura funebre.

Ossa umane o resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e la data di rinvenimento.

Art. 39 - RIMESSA DELLE VETTURE FUNEBRI

La rimessa delle vetture funebri deve essere in località appartata ed opportunamente attrezzata anche per i servizi di pulizia e di disinfezione, in conformità alle norme del regolamento di igiene.

L' idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica o suo delegato, salva la competenza dell' autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio.

Le vetture funebri di passaggio, con o senza salma, devono evitare le vie frequentate e, nel caso di sosta, devono valersi della rimessa predetta o di altro luogo espressamente indicato.

TITOLO V - CIMITERI - SERVIZI - COSTRUZIONE

Art. 40 - DISPOSIZIONI GENERALI

IL Comune provvede al servizio obbligatorio del seppellimento delle salme e alla custodia dei cimiteri.

E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal Cimitero, salve le autorizzazioni di cui all' art. che segue.

Il Cimitero ha dei campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi la loro ampiezza, la divisione dei riquadri, l' ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i 10 anni, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 58, 68, 71 e 72 del D.P.R. 21/10/1975 n° 803.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Cimitero ha pure aree ed opere riservate alle sepolture particolari, individuali, familiari, ai sensi e nei limiti dell' art. 91 e segg. del D.P.R. 21/10/1975 n°803.

Per le sepolture private, la materia è regolamentata dai successivi articoli.

Ogni operazione compiuta nel cimitero : inumazioni, tumulazioni, cremazioni e ogni trasferimento di salma, di resti, di ceneri, sia nell' interno del Cimitero che da altro Cimitero, dovranno risultare giornalmente negli appositi registri in doppio originale, di cui gli artt. 50 e 51 del D.P.R. 21/10/1975, N. 803, conservando gli atti relativi di autorizzazione.

Art. 41 - DELIMITAZIONE DEI REPARTI SEPOLTURE FUORI DEL CIMITERO

Nel Cimitero sono delimitati i seguenti reparti :

- a) campi comuni per fosse ordinarie (adulti e bambini);
- b) terreni a concessione ventennale;
- c) tombe di famiglia a concessione temporanea (99 anni) salvo rinnovo (art. 93 D.P.R.)

d) loculi sopraelevati;

e) cellette ossario;

f) ossario comune.

Il Comune può costruire, nel Cimitero, dei reparti speciali destinati al seppellimento delle salme di persone appartenenti a particolari collettività o categorie o culti, oppure decedute in circostanze che l'Amministrazione ritenga degne di particolare ricordo.

Un reparto apposito è riservato al seppellimento di resti anatomici, di nati - morti, di feti e di prodotti del concepimento aventi l'età presunta di cui all'art. 7 del D.P.R. n° 803 del 21/10/1975.

Fuori del Cimitero può essere autorizzata dal prefetto, sentita la Commissione Cimiteriale dell'U.L.S.S., la costruzione di cappelle private e gentilizie, secondo le prescrizioni e le modalità d'uso previste agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 21/10/1975 n° 303.

Inoltre, fuori del Cimitero, può essere concessa la tumulazione privilegiata per speciali benemeritenze, in Chiese, istituti, monumenti, con autorizzazione del Ministero dell'Interno, di cui all'art. 106 del D.P.R. 21/10/1975 n° 803 e la circolare 20/1/1947 n° 21100-73 A.G. 15197 A.C.I.S.

Le concessioni predette non limitano le attribuzioni del Sindaco e del medico dell'U.S.L. in tema di polizia mortuaria.

Art. 42 - AMMISSIONE NEL CIMITERO

Nessuna salma, o resti di salma, può essere ricevuta da parte del custode del Cimitero se non accompagnata dalla prescritta documentazione che dovrà essere esibita a cura dei familiari o dall'impresa incaricata. Detta documentazione deve essere acquisita agli atti dal custode del cimitero.

Nel Cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute

nel Cimitero le salme delle persone che hanno diritto di sepoltura in una delle sepolture private, individuali o di famiglia.

La sepoltura nelle fosse ordinarie può essere autorizzata dal Sindaco anche a parenti non residenti entro il 2° di cittadini di Santorso o ad ex residenti.

Sono parimenti ammesse le salme di persone decedute in ospedali psichiatrici, ricoveri o altri ospedali speciali, case di cura e di pena, che prima del ricovero, avevano la residenza nel Comune di Santorso.

Sono pure accolti i resti mortali delle persone sopraindicate.

Art. 43 - SEPOLTURE COMUNI PER INUMAZIONI

Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento ed assegnate gratuitamente qualora non sia stata richiesta una sepoltura privata.

Le fosse devono essere scavate a distanze l'una dall'altra di almeno m. 0,50 ed a m. 2,00 di profondità del piano ed avere le seguenti misure:

- per persone di oltre 10 anni, lunghezza al fondo m. 2,20 larghezza m. 0,80, superficie per posto mq. 3,50;

- per minori di anni 10, lunghezza al fondo m. 1,50 , larghezza m. 0,50, superficie per posto mq. 2,00.

La copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Non sono ammessi copritomba che coprano un'estensione maggiore dei due terzi dalla fossa, con le modalità descritte all'art. 67.

Art. 44 - CIPPI

Ogni fossa dei campi comuni di inumazione e' contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito di materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Sul cippo verrà applicata a cura del Comune una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e dalla data di seppellimento, qualora, trascorso un anno dalla sepoltura, i familiari non abbiano provveduto a coprire la fossa con apposito marmo.

Art. 45 - TUMULAZIONI

Sono a tumulazione le sepolture in opera muraria, loculi e tombe costruite dal Comune, secondo le norme di cui al successivo art. 46.

Le sepolture per tumulazione sono solo private, quindi oggetto di concessione, secondo le modalità di cui al Titolo VII del presente Regolamento.

Art. 46 - TIPI DI SEPOLTURE PRIVATE - DURATA

Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo, per 20 anni dalla data della concessione, di fosse in appositi campi per inumazione di due salme;

- b) nell'uso temporaneo, per 50 anni dalla data della concessione, di loculi predisposti dal Comune in portici o in costruzioni monolitiche all'aperto con più vani sovrapposti, destinati a tumulazioni singole;
- c) nell'uso temporaneo, per 99 anni dalla data della concessione, di tombe di famiglia, predisposte dal Comune;
- d) nell'uso temporaneo, per 30 anni dalla data della concessione, di cellette – ossario, predisposte dal Comune, per la conservazione dei resti;
- e) nell'uso “ in perpetuo “ di loculi, tombe e terreni concessi anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 n° 803.

Le concessione di cui ai punti a), b), c), d), alle rispettive scadenze, potranno venire rinnovate.

In particolare, le concessioni di cui ai punti a) e d) potranno venire rinnovate

per una sola volta.

Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opere e le relative caratteristiche tecniche, in conformità del D.P.R. 21/10/1975 N° 803 e del presente Regolamento.

Art. 47 - DEPOSITO IN LOCULI PROVVISORI

Appositi loculi, aventi gli stessi requisiti di cui all'art. precedente, sono destinati a deposito provvisorio per le salme o resti mortali che si intendono tumulare, a

seguito di esumazione, in sepolcro di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che si intende successivamente trasferire, nonché salme estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione di opera.

La concessione dei loculi per deposito provvisorio e', di massima, della durata di anni due, prorogabile una sola volta.

La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento dell'intero importo stabilito in tariffa.

Nel caso di tumulazione in loculi provvisori causata da indisponibilità di opere da costruirsi o in corso di costruzione da parte del Comune, la concessione in uso è soggetta al versamento del canone per intero ed estesa nel tempo sino alla disponibilità dei posti prenotati.

Provveduto alla sistemazione definitiva della salma, già in loculo provvisorio e corrisposto l'importo dovuto, la somma già versata per il loculo provvisorio viene incamerata quale quota di anticipo sul costo della sepoltura prenotata.

Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefissato, non venga data sistemazione definitiva alla salma, il Sindaco provvederà d'ufficio, con propria ordinanza e previa diffida agli interessati, al trasferimento della salma in campo comune e la cauzione verrà incamerata, detratte le spese di trasferimento e le eventuali semestralità corrisposte.

Art. 48 - CAMERA MORTUARIA

Il cimitero ha una camera mortuaria per l'eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito sepolte o di salme esumate per esigenze varie, purchè di breve durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni.

La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli

Artt. 64 e 65 del D.P.R. 21/10/1975 n° 803.

Nel caso che il Cimitero non sia fornito dei locali previsti dall'art. 15 del presente Regolamento, la camera mortuaria potrà essere adibita anche a deposito di osservazione.

Art. 49 - OSSARIO COMUNE

Nel Cimitero sono istituiti uno o più ossari comuni, per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni e per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché delle ossa eventualmente rinvenute fuori del Cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

L'ossario deve essere costituito da cripta sotterranea costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Circa il divieto di asportare ossa dal Cimitero e circa il commercio delle ossa, si richiama il precedente art. 18.

ART. 50 – SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Il Cimitero che risulta tuttora nelle condizioni prescritte dal T.U. delle leggi Sanitarie

e dal D.P.R. 21/10/1975 N° 803, può essere soppresso solo per ragioni di dimostrata necessità.

Il provvedimento è proposto dal Comune ed attuato con decreto del Prefetto, sentita l'U.S.L. competente.

Le concessioni di sepolture private, nel cimitero soppresso, si estinguono e i rispettivi concessionari hanno i diritti previsti dagli artt. 99 e 100 del D.P.R. 21/10/1975 n° 803. Se la concessione consiste in area ancora senza opere e senza salma, si fa luogo al rimborso.

Il Cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, può essere dissodato per la profondità di 2 metri, raccogliendo le ossa e quindi può essere destinato ad altro uso.

Durante tale periodo il Comune deve curare la vigilanza e la manutenzione decorosa.

Art. 51 - COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERI

I progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e così per l'ampliamento devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto dall'art.53

del D.P.R. 21/10/1975, n° 803.

Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico- sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari dettagliatamente precisati dall'art. 54 e seguenti del D.P.R. 21/10/1975 N° 803.

Per l'approvazione dei progetti sono da osservare le norme di cui all'art. 228 del T.U.LL.SS. e successive modificazioni.

Art. 52 - ZONE DI RISPETTO

Le zone di rispetto sono quelle previste dal D.P.R. numero 803 del 21/10/1975.

Art. 53 - PLANIMETRIE DEI CIMITERI

Presso il Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. devono essere conservate le planimetrie, in scala 1/500 dei Cimiteri esistenti nel territorio del Comune, firmate dal medico dell'U.S.L. e dal direttore dei servizi tecnici.

Dette planimetrie devono comprendere anche le zone circostanti del territorio con le relative zone di rispetto. Le planimetrie devono essere aggiornate quando si verificano modificazioni od ampliamenti dei Cimiteri e comunque vanno rinnovate ogni cinque anni.

In ogni planimetria deve risultare:

- l'area destinata alle inumazioni;
- l'area destinata alla costruzione di loculi e tombe;
- l'area destinata all'ossario Comune;
- l'area destinata a cellette ossario ed alle urne cinerarie.
- l'area destinata alla sala mortuaria;
- l'area destinata alla Cappella ed agli altri edifici, sala per autopsie, sala per deposito, locali per il custode ecc...;
- l'area destinata ai reparti speciali previsti dall'art. 101 del D.P.R. 21/10/1975 n° 803.

TITOLO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 54 - AVVISI DI SCADENZA ORDINARIA

La scadenza ordinaria delle sepolture private, per inumazione o per tumulazione, è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate.

Qualora dette famiglie risultassero irreperibili, verrà data comunicazione mediante

apposito avviso da affiggersi, per 30 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune ed all'ingresso del Cimitero.

Per la scadenza delle sepolture comuni, le comunicazioni alle famiglie interessate verranno effettuate esclusivamente mediante affissione di avviso all'Albo Pretorio e all'ingresso del Cimitero.

Art. 55 - ESUMAZIONI ORDINARIE

Sono ordinarie le esumazioni di salme effettuate nel campo comune allo scadere del decennio e nelle aree ventennali dopo 10 anni dall'ultimo seppellimento normale.

Le esumazioni ordinarie da terreni comuni sono regolate, secondo le esigenze di reimpiego, dal custode e non richiedono speciali autorizzazioni.

Le salme che risultano indecomposte, qualora non venga rinnovata la sepoltura, sono trasferite in apposito campo, a questo scopo destinato, o in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo stesso.

Le esumazioni saranno eseguite nelle ore in cui il Cimitero è chiuso al pubblico.

Alle operazioni possono assistere i famigliari del defunto.

Art. 56 - ESUMAZIONI DI NATI- MORTI

L'esumazione ordinaria dei nati-morti, dei feti, ecc... inumati nell'apposito reparto, può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento.

Art. 57 - ESTUMULAZIONI

Le salme, in sepolture private per estumulazioni, si possono estumulare in via ordinaria, alle rispettive scadenze o comunque non prima che siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione.

I feretri estumulati, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, avendo cura di effettuare prima un'opportuna apertura nella parte superiore nel feretro metallico.

La rimozione di salma da tomba a loculo, per trasporto in altra sede, può essere autorizzata dal Sindaco dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque periodo dell'anno, a condizione che il Responsabile del Settore Igiene Pubblica o suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il trasferimento può farsi senza pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, il Responsabile del Settore Igiene Pubblica o suo delegato dovrà disporre per la sua sostituzione o per idonea sistemazione, quale il rivestimento metallico.

Art. 58 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie dalle sepolture possono essere disposte dall'Autorità Giudiziaria, per accertamenti autoptici, od autorizzate dal Sindaco, a richiesta dei familiari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura dello stesso o di altro Cimitero o per la cremazione.

La salma esumata ed estumulata per ordine dell'Autorità Giudiziaria è trasportata

nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente indicate nell'ordine stesso.

L'esumazione ed estumulazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza del Responsabile del Settore Igiene Pubblica o suo delegato e del custode.

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del Cimitero e l'altra dovrà essere

depositata all'Ufficio servizi cimiteriali.

Per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie, chi ne ha interesse dovrà rivolgere domanda scritta al Sindaco, il quale potrà concedere l'autorizzazione previo parere del Responsabile del Settore Igiene Pubblica o suo delegato ed eventualmente di altri uffici competenti.

Le esumazione straordinarie, salvo quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite nei mesi da maggio a settembre.

Se trattasi di persona morta per malattia infettiva contagiosa, le suddette operazioni

dovranno essere effettuate con la decorrenza e le garanzie sanitarie di cui al punto

b) dell'art. 85 del D.P.R. 21/10/1975 n°803.

Art. 59 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

Per le esumazioni ed estumulazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica la legge 23/12/1865 n° 270 e successive modificazioni.

Tutte le altre esumazioni ed estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, sono eseguite a pagamento secondo la tariffa vigente.

Art. 60 - OPERAZIONI VIETATE

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del Cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al medico dell'U.S.L. chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 61 - RACCOLTA DELLE OSSA - INCENERIMENTO DI MATERIALE

Le ossa raccolte nelle esumazioni devono essere depositate nell'Ossario comune, salvo non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti ed inceneriti in apposito appartato luogo, nell'interno del Cimitero.

Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parti di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria e di quanto dispone il successivo art..62.

Art. 62 - SALME AVENTI OGGETTI DA RECUPERARE

Gli aventi diritto i quali ritengono che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso al Comune prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa.

Gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono comunque essere consegnati al Comune, dal quale, se richiesti, sono restituiti agli aventi diritto previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti qualora questi vengano conservati in ossario individuale privato, altrimenti vengono consegnati al Comune per l'impiego di cui all'articolo seguente.

Per il personale incaricato delle esumazioni costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto anche se non reclamato.

Art. 63 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del Cimitero stesso o nel miglioramento di tombe abbandonate.

I materiali che non possono essere reimpiegati, opportunamente privati degli eventuali segni funebri, sono venduti, a licitazione privata, preferibilmente fra ditte che svolgono attività nel Cimitero.

L'importo relativo verrà impiegato come previsto al primo comma del presente articolo. Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o di affini fino al IV grado, purchè nello stesso Cimitero e purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Sono conservate, a cura del Comune, nel Cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico e storico.

Ricordi strettamente personali possono essere a richiesta, concessi alla famiglia, entro il termine perentorio di un mese dall'avvenuta eliminazione della sepoltura.

TITOLO VII - SEPOLTURE PRIVATE

ART. 64 - SEPOLTURE PRIVATE - ATTO DI CONCESSIONE

Il diritto di sepoltura privata consiste in una concessione amm.va su di un bene di carattere demaniale, concessione che lascia, in ogni caso, integro il diritto di proprietà del Comune.

Ogni concessione di sepoltura distinta deve risultare da apposito atto redatto in forma pubblica, contenente tutte le clausole e particolari condizioni relative alla concessione medesima. In particolare devono essere esplicitamente indicate: la natura della concessione, la descrizione della sepoltura, l'esatto nominativo della persona o famiglia cui la sepoltura deve servire, l'eventuale inclusione o esclusione dal diritto d'uso di altre persone ben determinate, la prova dell'avvenuto pagamento del canone secondo la tariffa vigente.

Salvo limitazioni od estensioni, richieste dal concessionario e indicate nell'atto di concessione di cui al precedente comma, hanno diritto di sepoltura il concessionario e le persone indicate dall'art. 433 del Codice Civile.

Eccezionalmente, su autorizzazione del Sindaco concessa di volta in volta, previo assenso del concessionario, potrà consentirsi la sepoltura della salma o resti di persone estranee.

Con detta concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto di uso dell'opera e dell'area da adibire a sepoltura, per la durata prevista dall'art. 46 del presente regolamento.

Tale diritto non è commerciabile ma il concessionario potrà, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione solo a favore del Comune.

Il concessionario può usare dell'opera e dell'area concessagli secondo le norme del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo ed a sua discrezione, modificare ed impiegare per esigenze di servizio.

Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse. Sono pure soggette

a revoca o a decadenza nei casi previsti dagli artt. 83, 84, 85 del presente Regolamento.

Art. 65 - MODALITA' PER OTTENERE UNA SEPOLTURA PRIVATA

Chi intende ottenere in concessione una sepoltura privata di qualsiasi specie, deve presentare domanda al Sindaco, ...le seguenti indicazioni; la specie della sepoltura richiesta, cognome e nome del concessionario o dei concessionari cui la sepoltura viene intestata, elezione di un domicilio in Santorso, anche delegando una persona residente nel Comune.

La domanda di concessione comporta automaticamente la sottomissione del concessionario a tutte le disposizioni vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

Tranne che per le tombe di famiglia, le concessioni di sepoltura private hanno luogo di norma in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate e vengono assegnate per ordine progressivo delle sepolture disponibili.

La concessione di sepolture private, diverse dalle tombe di famiglia, eccezionalmente può essere accordata dal Sindaco a disposizione di persone viventi, solo a chi abbia compiuto 65 anni, a chi non abbia parenti o affini entro il VI grado, a chi richieda la concessione per la sepoltura del coniuge o parente di I grado defunti.

Art. 66 - SEPOLTURE PRIVATE - VIGILANZA DEL SINDACO

Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata, da parte dei concessionari, se non sia intervenuta la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Il Sindaco esercita la vigilanza su dette sepolture non solo ai fini della polizia mortuaria, ma anche relativamente all'esercizio del diritto d'uso.

In particolare per le cappelle e tombe di famiglia, la vigilanza del Sindaco riguarda anche la trasmissione dei diritti d'uso secondo il carattere del sepolcro, in ossequio alla volontà del concessionario originario e delle clausole e condizioni contenute nell'atto di concessione.

Art. 67 - TERRENI VENTENNALI

La sepoltura individuale privata indicata al punto a) dell'art. 46 del presente Regolamento, può concedersi solo al decesso della persona cui è destinata e viene assegnata per ordine progressivo di numero delle sepolture disponibili.

Gli appezzamenti di terreno ventennale devono avere la misura di m. 1,30 x m. 2,50 ed una profondità di m. 2,00.

Sulle sepolture è consentita la costruzione di copritomba o bordatura, secondo le norme dell'art. 96 delle

seguenti misure : m. 1,90 x m. 0,80 e comunque di superficie totale coperta non superiore a 2/3 della fossa.

La distanza minima fra i copritomba deve essere di cm 50.

Le sepolture private per inumazione, costituite da fossa o cripta, impegnano il concessionario a dare, pena la decadenza, adeguata sistemazione alla sepoltura stessa entro un anno dalla concessione.

Il concessionario deve mantenere, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato le lapidi, i manufatti, ecc.; in difetto, il Sindaco, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere, nonché la decadenza della concessione.

Alla scadenza dei 20 anni dalla data della concessione il Comune rientrerà in possesso dell'area, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, a meno che il concessionario o i suoi eredi richiedano di rinnovare la concessione per altri 20 anni dietro pagamento dell'apposita tariffa.

Art. 67 BIS – TERRENI VENTENNALI – UTILIZZO OLTRE I TERMINI CONTRATTUALI

a) Nel caso di terreni ventennali destinati a due sepolture, al momento della seconda sepoltura dovrà essere pagato una tariffa integrativa tenendo conto del tempo residuo restante per il compiersi dei 20 anni e gli anni integrativi necessari per il compiersi dei successivi 20 anni per la seconda sepoltura.

b) La tariffa integrativa sarà dunque calcolata nel seguente modo

240 mesi (disponibilità ventennale) – mesi residui

*costo mese dell'aiuola (costo aiuola/ 240 mesi)

Per la seconda sepoltura sarà inoltre versato il pagamento relativo al servizio di sepoltura quantificato in € 70 (2 ore di n. 2 operai = €50,00 + €20 x uso mezzo)

Art. 68 - LOCULI

I loculi consistono in sepolture private predisposte dal Comune per tumulazioni singole e possono essere sopraelevati o sotterranei .

La durata della concessione del loculo è prevista dall'art. 46 del presente Regolamento. Alla scadenza, salvo che gli interessati richiedano di rinnovare la concessione, il loculo ritorna a disposizione del Comune che provvede a proprie spese alla traslazione dei resti nell'ossario comune o, qualora la salma risultasse indecomposta, al suo trasferimento in campo comune nei modi previsti dal 2° comma dell'art. 57.

Nell'atto della concessione deve essere indicato il nominativo della persona per la quale il loculo è destinato salvo quanto previsto dall'art. 64, 3° comma.

Ogni loculo può accogliere un solo feretro, fatta eccezione per la tumulazione dei resti di salme, nel qual caso il numero delle cassette tumulate è limitato alla capienza del loculo.

Art. 69 - PREZZO LOCULI

Il prezzo dei loculi è quello stabilito nell'apposita tariffa.

Nel prezzo è compresa la costruzione e la posa in opera della lapide che verrà eseguita direttamente dal Comune. Restano invece a carico del concessionario l'applicazione della fotografia e del nominativo del defunto, nei modelli e caratteri

prescritti dall'Amministrazione Comunale, nonché l'applicazione di portafiori.

ART. 69 BIS – RETROCESSIONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE

- a) il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessioni cimiteriali a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti
- b) I concessionari o i loro eredi dovranno richiedere la retrocessione al Comune, presentando formale domanda di retrocessione del loculo contenente gli estremi del loculo concesso e allegando copia del contratto di concessione stipulato da cui risulti il corrispettivo pagato e la durata della concessione
- c) Al richiedente l'Amministrazione corrisponderà una somma calcolata secondo la seguente formula: Valore attuale del loculo diviso 2, diviso per gli anni di durata complessiva della concessione, moltiplicato per gli anni residui di durata della concessione

VALORE ATTUALE

2

X

ANNI
RESIDUI

=

RIMBORSO
SPETTANTE

ANNI DURATA CONCESSIONE

Art. 70 - MANUTENZIONE DEI LOCULI

Alla manutenzione dei loculi provvede direttamente il Comune con rimborso delle spese da parte del concessionario.

Art. 71 - SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'

MODALITA' DI CONCESSIONE

La concessione di area per la costruzione di sepolture di famiglia o per collettività e la concessione di tombe di famiglia predisposte dal Comune possono essere fatte in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persone Enti, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione a queste gli oneri di manutenzione.

Una stessa famiglia non può ottenere la concessione di una seconda tomba di famiglia, salvo che la

sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata.

La concessione non può essere fatta a persone ed Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Solo con la stipulazione del contratto, la concessione si intende perfezionata.

Art. 72 - DURATA DELLA CONCESSIONE - RINNOVO

La concessione di sepoltura di famiglia e di collettività, ai sensi dell'art. 91 del Regolamento di P.M., ha la durata di 99 anni, salvo rinnovo.

Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle esigenze del Cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio del diritto d'uso.

Il rinnovo è subordinato al versamento della prescritta tariffa, e può essere condizionato alla esecuzione di opere di manutenzione.

Art. 73 - TOMBE DI FAMIGLIA IN CAPPELLE

Le tombe di famiglia in cappelle sono costruite a cura del Comune secondo il progetto generale di costruzione o di ampliamento dei cimiteri e possono essere cedute per intero, per metà o per file verticali.

Il Comune non provvede a decorazioni di sorta né alla posa di lapidi che dovranno essere collocate a cura e spese dei concessionari negli appositi spazi prefissati nei progetti di costruzione previa approvazione del progetto, presentato secondo le norme del presente Regolamento, da parte del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia.

È consentita l'adozione di un'unica lapide o monumento per ogni gruppo di tombe di famiglia cui è riservato lo spazio tra due colonne contigue. In ogni caso il progetto dovrà venire sottoscritto da tutti i concessionari delle tombe di famiglia interessate all'opera.

Il collocamento della lapide dovrà venire portato a termine entro un anno dalla data dell'atto formale di concessione.

Art. 74 - TOMBE DI FAMIGLIA - CONCESSIONARI

Le tombe di famiglia possono venire concesse:

a) ad una famiglia e per essa al suo capofamiglia e si intende fatta a favore dei componenti di quella famiglia come previsto nell'art. 64 del presente Regolamento;

b) ad Enti morali, a Congregazioni religiose o alla Parrocchia e per essi al loro rappresentante legale "pro - tempore".

In questo caso la concessione si intende fatta a favore esclusivo dei membri dell'Ente o della Congregazione e non si intende ai loro famigliari ne ad altro consimile Ente.

Nella tomba riservata alla Parrocchia possono essere sepolti soltanto i parroci ed i sacerdoti residenti nel Comune.

Art. 75 - TOMBE DI FAMIGLIA - DIRITTO DI SEPOLTURA

Il diritto di sepoltura nella tomba di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario ed a quella della propria famiglia, salvo particolari limitazioni od estensioni che risulteranno dagli atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

Si considerano appartenenti alla famiglia del concessionario le persone indicate dall'art. 64, 3° comma.

Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari.

In difetto provvede a tale designazione il Sindaco.

Il titolare di concessione cimiteriale che si trasferisca dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'Ufficio servizi cimiteriali, che ne tiene nota nel fascicolo individuale di concessione.

Art. 76 - AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino averne il diritto secondo l'art. 64, comma 3° del presente Regolamento e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nella sepoltura medesima oppure nei confronti delle quali il concessionario non abbia stabilito nell'atto di concessione la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un Ente o una Comunità, sono ammesse nelle sepolture i rispettivi membri, ai sensi dello Statuto relativo; l'Ente o Comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al seppellimento è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto.

Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione.

Le eventuali controversie fra i contitolari di una tomba o i titolari di un diritto di sepoltura vanno risolte direttamente fra i medesimi, davanti all'Autorità Giudiziaria, restando estraneo il Comune ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti fra detti concessionari.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da indicarsi nell'atto di concessione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari della concessione o titolari di diritto di sepoltura, è dato dall'ordine di premorienza.

Art. 77- DIVISIONE E RINUNCIA

Più titolari di una tomba, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre all'Ufficio Cimiteriale, possono procedere alla divisione

dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione.

La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari della stessa tomba, costituisce accrescimento e non cessione; essa deve risultare dalla documentazione prevista nel comma precedente.

Art. 78- DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI D'USO

In conformità a quanto dispone l'art. 94 del D.P.R. 21/10/1975 n° 803, il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, come dispone l'art. 64 del presente Regolamento, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.

E' vietata, pertanto, la concessione del diritto d'uso tra privati, salvo il caso di concessione temporanea in attesa di assegnazione di una sepoltura definitiva da parte del Comune. In tal caso dovrà venire corrisposta al Comune la tariffa prevista in tabella.

La durata della concessione provvisoria non potrà essere superiore ai due anni, rinnovabile per una sola volta.

Trascorso tale termine, si procederà ai sensi dei comma 5 e 6 del precedente articolo 47.

Art. 79 - SEPOLTURE PRIVATE - TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Le tumulazioni ed estumulazioni di salme in sepolture private sono autorizzate dal Sindaco su richiesta del concessionario.

Alle sepolture private sia a sistema di inumazione che a quello di tumulazione, si applicano le disposizioni stabilite dal presente Regolamento per le inumazioni, estumulazioni, tumulazioni ed esumazioni.

Quando le tombe o frazioni di tomba di famiglia sono completamente occupate, si potrà far posto riunendo in una piccola cassa i resti dei feretri con salme di persone la cui morte risalga a non meno di 50 anni, a cura e spese del concessionario, previa autorizzazione del Sindaco, dietro pagamento della tassa prevista nell'apposita tabella.

Art. 80 - SEPOLTURE PRIVATE - MORTE DEL CONCESSIONARIO

In caso di morte del concessionario di una sepoltura privata gli eredi legittimi debbono darne comunicazione al Comune entro 6 mesi dalla data del decesso, comprovando altresì tale loro qualità.

Trascorso tale termine senza che gli eredi abbiano ottemperato a quanto sopra, il Comune può dichiararli decaduti con la procedura di cui all'art. seguente.

Qualora la famiglia concessionaria di tomba o frazione di tomba venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possano succedere nel diritto di sepoltura ai sensi dell'art. 64, trascorsi 10 anni dall'ultima tumulazione, il Comune avrà la libera

disponibilità dei posti rimasti liberi, fermo restando l'obbligo della conservazione nella sepoltura stessa delle salme o dei resti mortali, con facoltà di ridurre discrezionalmente le lapidi o i monumenti installati, nonché di procedere alla riduzione in resti delle salme sepolte da oltre 50 anni.

Prima di dichiarare la revoca della concessione di cui sopra, il Comune dovrà esporre apposito avviso per 30 giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune e all'ingresso del Cimitero.

La Giunta Municipale potrà cedere in uso ad altro concessionario la tomba o frazione di tomba di cui sopra, facendo obbligo ai nuovi concessionari di ricordare, in posizione conveniente, il nome dei primitivi intestatari e delle salme tumulate.

Art. 81 - DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere per tutto il tempo della concessione alla solida e decorosa conservazione della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire i restauri ed opere che l'Amministrazione ritenesse indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, oppure rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti.

Risultando lo stato di abbandono o di incuria, si provvederà alla dichiarazione di decadenza.

Se il concessionario e gli aventi causa non risultano reperibili, verrà data comunicazione mediante apposito avviso da affiggersi per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune e all'ingresso del Cimitero.

Decorso un anno dalla data di diffida o dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ove non ricorrono circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

Nel caso in questione non si dà luogo ad alcun rimborso.

Per le salme e per i resti si provvederà nei seguenti modi:

- se la mineralizzazione risulta completa, i resti saranno depositati nell'Ossario comune;
- se la mineralizzazione non è completa, la salma verrà inumata, previa perforazione del feretro metallico, in campo comune per il periodo occorrente.

Art. 82 - TOMBE DI FAMIGLIA - LOCULI E CELLETTE OSSARIO - MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria e straordinaria, per tombe e cappelle è a carico dei concessionari. Il Comune si incarica della manutenzione dei loculi dietro corresponsione di un canone annuo come stabilito nell'apposita tabella.

Qualora il concessionario di uno o più loculi ometta per cinque anni consecutivi di corrispondere il canone annuo di manutenzione, la concessione si intende revocata e le salme tumulate saranno tolte dai loculi e collocate nell'Ossario comune con la procedura prevista nell'ultimo comma dell'art. 81 ad eccezione del caso di mancanza di eredi, avverandosi il quale le salme rimarranno sul posto sino alla data di scadenza della concessione o comunque non oltre i 50 anni dalla data di sepoltura.

Nessun diritto compete più al concessionario ed ai suoi eredi ed il loculo, così rimasto vuoto, potrà venir concesso ad altro richiedente in base alla tariffa vigente.

Non si potrà procedere al rinnovo della concessione se non siano stati corrisposti i canoni di manutenzione.

Il Sindaco potrà concedere, a chi ne faccia esplicita richiesta, l'affranco del canone di manutenzione ordinaria ai sensi degli art. 971- 1866 -1869 del Codice Civile previo pagamento del corrispettivo previsto in tabella.

Art. 83 - REVOCA DELLE CONCESSIONI - FACOLTA' DEL COMUNE

Resta salva la facoltà del Comune di pronunciare la revoca della concessione di tombe di famiglia o di sepolture distinte, per motivi di funzionalità, di estetica od altro, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, fermo restando l'obbligo dall'Amministrazione stessa di provvedere a trasferire la concessione in altra sepoltura di uguale capienza.

Art. 84 - FASCICOLI PER LE SEPOLTURE DI FAMIGLIA

Per ogni sepoltura, tomba o loculo, è istituito un apposito fascicolo, tenuto dall'Ufficio cimiteriale, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni ed alle successioni.

Queste devono essere comprovate da autentici atti e, in mancanza di questi, da atti notori o da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese ai sensi degli art. 2 e 4 della legge 04/01/1968 n° 15.

Art. 85 - SEPOLTURE DISTINTE IN CONCESSIONE PERPETUA

Le sepolture distinte, anteriori al nuovo Regolamento di polizia mortuaria, rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme del Regolamento generale e locale in vigore all'atto della concessione stessa.

Tuttavia esse possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verificasse una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo Cimitero.

Art. 86 - RINUNCIA DI SEPOLTURA DISTINTA - RIMBORSO

La rinuncia della concessione di sepoltura distinta è ammessa solo a favore del Comune e non comporta nessun indennizzo.

Art. 87 - CELLETTE - OSSARIO

I resti mortali provenienti dalle esumazioni possono essere raccolti e conservati, a richiesta, in apposite cellette-ossario individuali.

A tale scopo gli interessati debbono corrispondere, sulla base della tariffa vigente al momento dell'esumazione o estumulazione, la tariffa stabilita dal Comune.

Le cellette ossario, che si rendono libere per trasferimento dei resti mortali, ritornano in piena disponibilità del Comune, senza obbligo di corrispondere alcun rimborso.

TITOLO VIII - CREMAZIONI

Art. 88 - RICHIESTA DI CREMAZIONE

La cremazione di un cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei documenti previsti dall'art. 80 del D.P.R. 21/10/1975 n° 803.

Art. 89 - TRASPORTO DI CADAVERE PER CREMAZIONE

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con un unico decreto del Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto ad autorizzazione del Sindaco ma non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri.

Art. 90 - URNE CINERARIE

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e collocate in apposito colombaio.

Art. 91 - COLLOCAMENTO E CONSEGNA URNE CINERARIE

Le urne cinerarie dei resti della cremazione, oltre che nel Cimitero, possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad Enti morali o in colombari privati.

Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del Cimitero comunale, destinazione stabile ed offrire garanzie contro ogni profanazione.

La consegna ad Enti o famiglie si farà constare con apposito verbale in triplice originale, dei quali uno rimane nell'archivio del concessionario del crematorio, il secondo presso il custode del Cimitero o presso chi ha la responsabilità del luogo ove vengono deposte le ceneri ed il terzo viene trasmesso al medico dell'U.S.L..

TITOLO IX – POLIZIA INTERNA ED ESTERNA DEI CIMITERI

Art. 92 - ORARIO

I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo gli orari fissati dal Sindaco ed affissi all'ingresso dei Cimiteri stessi.

Nelle giornate di intensa nebbia o di pioggia, il custode può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi funebri della giornata.

Art. 93 - DIVIETO DI INGRESSO

Nei cimiteri è vietato l'ingresso :

- ai minori di 12 anni se non accompagnati da persone adulte;
- alle persone in stato di ubriachezza nonché a quelle vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere sacro del luogo;
- a chiunque, quando il Sindaco ravvisi l'opportunità del divieto per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna;
- a chiunque voglia entrarvi con animali, velocipedi, veicolo a trazione animale o meccanica.

Art. 94 - DIVIETI SPECIALI

Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente od incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre cose irriverenti, ceste od involti salvo non contengano oggetti autorizzati da collocare sulle tombe e verificati dal custode.
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi; accumulare neve sui tumuli;
- e) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare o danneggiare aiuole e alberi; sedere sui tumuli o monumenti; camminare fuori dai viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi, di oggetti; distribuire indirizzi o volantini di ogni sorta. Tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del Cimitero e delle imprese che svolgono attività nel Cimitero;
- h) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso dei concessionari;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) chiedere l'elemosina, fare questue senza autorizzazione del Sindaco il quale determina il posto e l'ora;
- m) assistere all'esumazione di salma di persona non appartenente alla propria famiglia;
- n) riprodurre nei monumenti funebri, allo scopo di procurarsi illecita propaganda, il nome della ditta esecutrice e fornitrice.

Art. 95 - CORTEI FUNEBRI - FUNZIONI RELIGIOSE - DISCORSI

I cortei funebri, con automezzi, devono sciogliersi all'ingresso del Cimitero.

All'interno del Cimitero è consentita l'annuale processione con funzione religiosa e commemorazione in occasione della ricorrenza del 1° Novembre.

Per qualsiasi altra funzione religiosa o processione da tenersi all'interno dei Cimiteri è necessario il preventivo permesso scritto dal Sindaco.

Le orazioni funebri o discorsi possono essere tenuti all'interno dei Cimiteri.

Art. 96 - ORNAMENTI ALLE SEPOLTURE

L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri, o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonché l'introduzione dei relativi materiali nel Cimitero, sono subordinati all'autorizzazione scritta del Sindaco.

Le costruzioni di tombe di famiglia, edicole, cappelle o altri manufatti funebri sono soggette a concessione edilizia.

Per ottenere dette autorizzazioni e concessioni occorre presentare formale domanda, corredata dai relativi disegni in scala metrica conveniente, ove deve essere indicato anche il colore dei marmi.

Le lapidi o monumenti e gli altri ornamenti funebri non possono essere introdotti nel Cimitero, se non siano portati a completa lavorazione, in modo che all'interno del recinto, rimanga da compiere solo quanto è strettamente indispensabile per la collocazione in sito.

E' fatta eccezione per le iscrizioni da incidere sui lavori già posti in opera.

Le lapidi e i ricordi devono essere messi in opera soltanto nell'orario che verrà fissato dal Sindaco e comunque non possono essere eseguiti nei giorni festivi e nella settimana precedente la commemorazione dei defunti.

L'altezza delle lapidi e ricordi non deve superare i 90 cm., se si tratta di sepolture di adulti; i 70 cm. se si tratta di sepolture di bambini di età inferiore ai 10 anni.

Sulle sepolture nei campi comuni è consentita la costruzione di una bordatura di pietra o di marmo la cui altezza non deve superare i 10 cm.

E' consentita anche la copertura con una lastra di marmo che non superi il perimetro della bordatura, purchè fra tomba e tomba ci sia la possibilità di infiltrazione dell'acqua piovana.

Le dimensioni della bordatura sul perimetro esterno, nelle sepolture di persone aventi più di 10 anni, devono essere di mt.0,70 x 1,70 e devono distare cm. 60 l'uno dall'altra.

Nelle fosse per inumazione di fanciulli fino a 10 anni di età, per le quali sono assegnati appositi reparti, la

bordatura deve essere di mt. 1,40 x 0,40 e la distanza, in superficie da fossa a fossa deve essere di almeno di 60 cm.

I copritomba non devono superare i 15 cm. di altezza, ferme restando tutte le altre dimensioni.

Art. 97 – VASI - CORONE - FIORI

I vasi, le corone, i mazzi di fiori, i ritratti, le lampade e simili che siano introdotti nel Cimitero per onorare i defunti devono essere sempre decorosi e confacenti al luogo e proporzionati alla sepoltura; in caso contrario verranno ritirati a cura del Comune ed eventualmente distrutti.

Nell'interno del Cimitero può essere consentita, salvo preventiva autorizzazione e nel rispetto delle modalità di volta in volta stabilite dal Comune, la coltivazione di fiori e piante erbacee che, in ogni caso, non potranno superare i cm 50 di h.

Art. 98 - IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI ALL'INTERNO DEI CIMITERI - ELENCO DELLE DITTE

I privati singoli o associati, che intendono eseguire lavori di costruzione, manutenzione, installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri, iscrizioni, messa a dimora di essenze vegetali e loro manutenzione o qualsiasi altra attività remunerativa all'interno dei Cimiteri del Comune, devono essere iscritti in apposito elenco che sarà tenuto aggiornato presso l'Ufficio servizi cimiteriali.

Per l'iscrizione in tale elenco, i privati e le ditte interessate devono presentare domanda in bollo al Sindaco, corredandola del certificato di iscrizione al relativo elenco ditte tenute presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato.

Dall'accettazione della domanda e dall'iscrizione dall'elenco di cui al 1° comma e' data comunicazione all'Ufficio tecnico e al custode del Cimitero.

I privati e le ditte scritte nell'elenco sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dal Regolamento e in particolare gli artt. 94, 95, 96, 97 e a curare che sia mantenuto un contegno confacente al luogo.

In caso di violazione alle norme regolamentari o di comportamenti che a giudizio dell'Amministrazione contrastino con il carattere del luogo, il Sindaco può pronunciare la sospensione per un periodo determinato dall'elenco di cui al 1° comma.

La sospensione e' notificata all'interessato e comunicata all'Ufficio Tecnico e al custode del Cimitero ed ha effetto a partire dal 10° giorno dell'avvenuta notifica.

Nei casi più gravi di recidiva, il Sindaco, sentita la Giunta, può disporre la definitiva radiazione dall'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori all'interno dei Cimiteri.

La radiazione viene effettuata con la stessa procedura della sospensione, ma ha efficacia a partire dal 30° giorno dell'avvenuta notifica.

TITOLO X - PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

ART. 99 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il Comune provvede ai servizi cimiteriali e funerari urbani con un custode alle dirette dipendenze dall'Amministrazione che si giova dell'opera dei necrofori ed operai diurnisti posti a disposizione del Comune.

Art. 100 – OBBLIGHI DEL CUSTODE - SEPPELLITORE

Il custode - seppellitore dei Cimiteri di Santorso, che è alle dirette dipendenze del Sindaco o dall'assessore delegato e ne esegue scrupolosamente gli ordini, ha l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle norme di polizia contenute nel presente Regolamento,

custodisce le chiavi d'ingresso dei locali annessi allo stesso,

è responsabile della buona tenuta dei registri di cui all'art. 50 del D.P.R. 21/10/1975 n°803,

provvede alla pulizia dei viali, dei sentieri e di tutti i reparti del Cimitero, direttamente o con l'aiuto degli operai posti a disposizione del Comune,

prepara le fosse o i loculi per i seppellimenti e le tumulazioni.

In particolare egli:

- 1) sovrintende alla pulizia e alla conservazione dei locali annessi e degli arredi e attrezzi funerari affidati alla sua custodia, avvalendosi anche dell'opera dei necrofori;
- 2) visita in estate le fosse riempite di recente, per otturare, con terra vagliata e umida, le fessure che si fossero manifestate sul terreno e ripara qualunque guasto avvenuto;
- 3) sorveglia che i lavori fatti da privati entro il Cimitero (lapidi, decorazioni, copritomba, monumenti,ecc..) siano stati preventivamente autorizzati dal Sindaco e che siano conformi al progetto autorizzato; in caso di inosservanza dovrà far sospendere i lavori stessi, segnalando tempestivamente al Comando Vigili le irregolarità riscontrate.
- 4) tiene puliti i canali di scolo, falcia le erbe nascenti nei campi e pota le siepi;
- 5) brucia in apposito luogo le erbe falciate e qualsiasi altra sostanza vegetale nonché gli avanzi di indumenti e di feretri provenienti da esumazioni od estumulazioni;
- 6) avverte il medico dell'U.S.L. ogniqualevolta noti un rialzo su qualunque fossa e si attiene alle istruzioni che saranno impartite dallo stesso;
- 7) tiene costantemente aggiornata, con appositi cippi forniti dal Comune, la numerazione delle tombe nei campi comuni;

8) sorveglia i cadaveri deposti nella camera mortuaria;

9) si presenta in stato decoroso ed usa verso il pubblico un contegno corretto.

Al custode è vietato:

- esercitare qualsiasi vendita di oggetti destinati al Cimitero ad eccezione di quelli autorizzati dal Sindaco;
- sottrarre qualsiasi oggetto appartenente ai cadaveri. Egli dovrà altresì curare che tale operazione non sia compiuta da altri.

Il custode inoltre non potrà fare nelle cose mobili o immobili che gli sono affidate modificazioni, spostamenti o aggiunte senza il preventivo consenso scritto dall'Amministrazione Comunale.

Art. 101 - OBBLIGHI DEI NECROFORI E DEGLI OPERAI

I necrofori e gli operai addetti ai Cimiteri dipendono dal custode – seppellitore, il quale risponde al Sindaco o all'assessore delegato dell'andamento dei servizi e propone gli opportuni provvedimenti per la buona manutenzione dei Cimiteri.

In particolare dovranno:

- scavare le fosse occorrenti per le inumazioni e riempirle a seppellimento avvenuto secondo le indicazioni del custode;
- mantenere i cumuli di terra sovrastanti le sepolture del campo comune nella debita forma in riguardo allo scolo delle acque piovane;
- assistere gli incaricati delle eventuali autopsie che si facessero nel Cimitero, praticando le occorrenti esumazioni, disinfezioni, lavori ecc..;
- inumare ed esumare i cadaveri, le membra ed i resti, dietro ordine scritto dall'Ufficio servizi cimiteriali, in qualsiasi tempo e ora, in collaborazione col custode.
- Bruciare, nel recinto del cimitero, i resti delle casse mortuarie e degli indumenti provenienti da esumazioni;
- tenere in stato di decenza il Cimitero; tenere costantemente puliti i viali, spargendovi il materiale adatto all'uso fornito dal Comune; coltivare le piante, le siepi ed i fiori collocati, a cura del Comune, nell'interno del Cimitero.
- Recarsi in qualsiasi luogo, su ordine dell'Ufficio competente per particolari operazioni relative ai servizi funerari.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI VARIE - TRANSITORIE E FINALI

Art. 102 – RAPPORTI CON I CONCESSIONARI DI TOMBE O CAPPELLE DI FAMIGLIA ESISTENTI NEL VECCHIO CIMITERO - DIRITTI DEI CONCESSIONARI

I concessionari di tombe e cappelle di famiglia esistenti nel vecchio Cimitero hanno i seguenti diritti:

1) di continuare a tumulare salme degli aventi diritto per un ventennio posteriore alla data di agibilità del nuovo Cimitero, fatte salve le prescrizioni previste dal D.P.R. n° 803 artt. 76 e segg. e dalla circolare dalla G.R. n° 2251 dal 2/3/1982;

2) di ottenere l'assegnazione, a titolo gratuito, nel nuovo Cimitero, di una superficie pari a quella occupata dalla rispettiva tomba o cappella.

Tale assegnazione deve essere chiesta entro il ventennio dalla data del certificato di agibilità del nuovo Cimitero; trascorso tale termine, perderanno ogni diritto;

3) di trasferire nel nuovo Cimitero i materiali delle tombe o cappelle esistenti nel vecchio Cimitero purchè dalla Commissione di Ornato siano ritenuti in armonia con le linee architettoniche del nuovo Cimitero.

Art. 103 – RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI AREE NEL NUOVO CIMITERO

Fino a nuova determinazione del Consiglio Comunale non saranno prese in considerazione le richieste di assegnazione di aree nel nuovo Cimitero, per Cappelle di famiglia o per comunità.

Art. 104- CONTRAVVENZIONI

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal C.P., sono punite con l'ammenda stabilita dall'art. 3 del T.U. n° 358 delle leggi sanitarie e successive modificazioni.

Art. 105- ELENCO DITTE AUTORIZZATE AD ESEGUIRE LAVORI

Per l'iscrizione nell'elenco di all'art. 98 i privati e le ditte interessate devono provvedere entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento a richiedere l'iscrizione.

Successivamente, per le nuove iscrizioni, si provvederà ai sensi del citato articolo.

Art. 106 - EFFICACIE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, specie per quanto si riferisce alla trasmissione del diritto d'uso delle sepolture private, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità del diritto d'uso di una tomba in base a norme regolamentari ora abrogate, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore delle presenti nuove disposizioni, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità, al fine di ottenere formale riconoscimento.

Il provvedimento relativo viene conservato nel fascicolo individuale della concessione di cui all'art. 86 o altrimenti annotato sulle registrazioni dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Trascorso il termine previsto nel secondo comma le norme del presente Regolamento hanno integrale e definitiva applicazione.

Art. 107 - DECORRENZA

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua applicazione e pubblicazione ai sensi della legge.

Per quanto non è previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento di P.M. approvato con D.P.R. 21/10/1975 n°803 e al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934 n°1265 e successive modificazioni e integrazioni.